

Il "caso Puigdemont". La controversa decisione

di Azelio Fulmini

I fatti sono piuttosto noti. Il 9 marzo, 400 eurodeputati (248 contrari e 45 astenuti) hanno votato a favore della domanda di revoca dell'immunità parlamentare ai tre eurodeputati catalani, di cui Carles Puigdemont i Casamjo è il più mediatizzato, che hanno avuto un ruolo politico nell'aver indetto e svolto il referendum che nel 2017 ha visto circa il 60%, del circa 50% aventi diritto al voto, approvare la separazione della Catalogna dal Regno di Spagna. La richiesta di revoca era stata introdotta dalla Corte suprema spagnola il 13 gennaio 2020.

La domanda della suprema corte spagnola faceva riferimento agli artt. 252, 432, 544, e 545 del codice penale spagnolo, che prevedono i reati di "sedizione" e di "sottrazione di fondi pubblici".

Giusto per la cronaca, notiamo che 6 membri sui 24 della Commissione giuridica che ha preparato il rapporto per la plenaria sono spagnoli, tra cui il presidente della commissione e uno dei vice-presidenti.

Tutti possono comprendere il perché dell'accusa di "sedizione", i fatti di organizzazione del referendum in qualità autorità istituzionali della Catalogna. Più difficile comprendere l'accusa di "sottrazione" di fondi pubblici. Si tratta in realtà solo del fatto di aver utilizzato fondi pubblici per organizzare il referendum, prendendoli da un capitolo di spesa probabilmente altro. La questione è tipicamente amministrativa, e non penale, nel senso che non si tratta di appropriazione o distrazione a fini privati, ma di semplice utilizzo di danaro pubblico per una voce di bilancio piuttosto che per un'altra. Non aborderemo questa problematica perché prettamente ristretta alla questione dell'equilibrio tra i poteri centrali.

Ad ogni modo, è un fatto che le attività incriminate siano state messe



Carles Puigdemont

in opera nel quadro dell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali dei soggetti in questione. In nessuna parte della risoluzione del Parlamento europeo si solleva il benché minimo dubbio sul fatto che entrambe le azioni/attività incriminate, «sedizione» e «sottrazione», siano state poste in essere nel quadro dell'espletamento del mandato politico dei tre eurodeputati. Benché l'istituto dell'immunità parlamentare sia piuttosto conosciuto, vanno ricordati alcuni elementi di fondo. Il rappresentante

esiste solo con i «rappresentanti amministrativi», cioè i rappresentanti dell'UE presso i paesi terzi, che hanno rango di ambasciatori. Se ne comprende la diversa natura. L'amministrativo in principio, esegue. Il deputato, ed anche il commissario, europeo, decide politicamente.

Un importante elemento da tenere in considerazione è che l'immunità garantita dalle norme UE non riguarda, al contrario di quanto ritenuto dal Parlamento europeo, solo le attività svolte nel quadro temporale e materiale, del mandato «europeo».

L'immunità garantita dalle norme comunitarie varrebbe, alla lettura dei testi scritti, solo per le attività espletate dall'organo politico/istituzionale comunitario nel quadro delle sole attività specifiche al mandato comunitario e non in generale, secondo la decisione. I fatti sono datati 2017. L'imputazione è datata 21 marzo 2018. L'elezione al Parlamento europeo è stata ratificata, l'immunità è scattata, il 13 giugno 2019. L'articolo 8 del Protocollo n° 7 sui privilegi e le immunità stabilisce che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti in relazione a opinioni o voti espressi nel quadro dell'esercizio delle loro funzioni. I fatti ai quali la domanda di revoca dell'immunità fa riferimento, sono quindi precedenti all'acquisizione dell'immunità. Questo sembra l'argomento giuridico ripreso dagli eurodeputati.

Ma questa interpretazione è difficile da accettare. La legislazione dell'UE in materia di «statuti protettivi» è notevolmente evoluta negli

155

È l'articolo della Costituzione spagnola che prevede l'intervento del governo se una comunità autonoma non ottempera agli obblighi che la Costituzione o altre leggi impongono.

ultimi anni, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta europea dei diritti fondamentali, per non dimenticare le regole stabilite dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo di

del'immunità revocata ai catalani eurodeputati

Strasburgo, nonché quelle fissate in atti internazionali che costituiscono il cd. diritto internazionale di natura imperativa (applicabile d'ufficio negli stati dell'Ue). Ci riferiamo in primo luogo al diritto di professare le proprie idee politiche, esercitare il proprio mandato politico, e delle istituzioni di funzionare democraticamente.

L'immunità parlamentare è ormai influente per ogni tipo di attività qualificabile di delitto, e per la gran parte delle attività qualificabili di violazione amministrativa non connessa all'attività politico/istituzionale, riguardanti la vita privata, e proprie alle relazioni contrattuali, ad esclusione delle attività poste in essere nel quadro dell'espletamento delle proprie funzioni e mandato.

L'immunità garantita dalle norme dell'Ue riguarda alla lettura delle norme attualmente in vigore, e della giurisprudenza della corte di giustizia, non solo l'attività strettamente esecutoria dell'esercizio della funzione parlamentare all'interno del quadro istituzionale dell'Ue, cioè dal giorno dell'ufficializzazione dell'elezione al giorno della decadenza del mandato.

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce chiaramente che l'Ue si «fonda», locuzione molto più forte che «rispetta» o «protegge», «sui valori del rispetto... della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze».

L'immunità garantita dall'articolo 5, par. 2, del regolamento del PE non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia d'indipendenza del Parlamento nel suo insieme, e dei deputati.

Essa sembra quindi riguardare qualsiasi attività politica anche precedente all'acquisizione dello status di eurodeputato, purché gli effetti e le conseguenze abbiano luogo durante il mandato politico, e l'attività sia «politica».

Il Regolamento del PE specifica che lo stesso assicura l'«indipendenza dei deputati nell'espletamento delle proprie funzioni». L'articolo 10 della Carta europea afferma la libertà di pensiero. L'articolo 12 della stessa riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici che «contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Ue».



Mariano Rajoy. Era il premier spagnolo quando la Catalogna si dichiarò indipendente

Non va dimenticata la giurisprudenza della corte di giustizia Ue e della corte di Strasburgo, in materia di diritti dell'uomo. Per la prima l'«eleggere», tra le opinioni espresse, le azioni, e l'esercizio di funzioni politiche oltrepassa lo stretto ambito dell'esercizio della funzione di deputato europeo.

LA PAROLA CHIAVE IMMUNITÀ

L'immunità parlamentare nel Parlamento europeo intende garantire che ciascun deputato possa esercitare liberamente il proprio mandato senza essere esposto a una persecuzione politica arbitraria. I deputati non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le proprie opinioni o per i voti espressi nella loro veste di deputati al Parlamento europeo.

Per la corte, l'immunità può essere revocata se questo status risulterebbe in una violazione del diritto ad avere giustizia della terza persona lesa. Siamo cioè nello spazio grigio delle attività che ledono diritti dei terzi e che si pongono ai margini dell'attività politica vera e propria (come dei tweets ingiuriosi nella specie), ma non per attività «politiche». Ma i reati per cui gli eurodeputati catalani sono perseguiti dalla giustizia spagnola sono dei «reati

prettamente politici».

Che cos'è se non la persecuzione di un'opinione politica il reato di «sedizione», non di attività illegali, atti d'armi, atti di forza, di atti di abuso della funzione? Se anche la stessa organizzazione del referendum potesse essere dichiarata invalida, illegale, nulla, o annullata, niente può dare giustificazione all'arresto e condanna alla prigione per «sedizione» di coloro che hanno espletato il proprio mandato per un progetto politico.

Non bisogna essere favorevoli alla secessione della Catalogna per affermare quanto sopra.

Qui non si tratta di essere pro o contro l'idea di una Catalogna indipendente. C'è la problematica delle frizioni tra i fautori dell'Europa degli Stati e i sostenitori dell'Europa delle Regioni, di coloro che sono per l'indipendenza del Kosovo ma non della Crimea.

Coloro che confondono la nozione del principio dell'autodeterminazione dei popoli, chiaramente di origine post-colonialista, con la nozione di libertà politica, di minoranza, di regione, d'identità linguistica culturale, etc.. Quali le differenze infatti tra gli argomenti delle varie minoranze in Europa?

Il voto del Parlamento europeo del 9 marzo che ha accolto la domanda di ritiro dell'immunità per un delitto di natura prettamente politica,

che non esiste più, tra l'altro, nella stragrande maggioranza dei Paesi europei, di un delitto da «stato di polizia», che fa scintille con le norme comunitarie menzionate.

Chi sono i referenti del Parlamento europeo? Senza voler concludere né prendere posizione sulla decisione, è evidente che la Corte di giustizia non avrà un compito facile se dovesse essere chiamata a sciogliere il dilemma, se vale di più la ragion di stato o la libertà di scegliere dei cittadini (europei).

PIÙ Europei

Ass.ne Culturale "Rocca D'Oro"
Via Cavour, 51 - 03010 Serrone (Fr)
335.53.26.888
Aut. Trib. di Frosinone n° 1/188 - 2018
Recapito Roma Via Firenze, 43

Direttore Editoriale:
Carlo Felice CORSETTI

Direttore Responsabile:
Fabio MORABITO

Vice Direttore:

Lorenzo PISONI

Redazione Bruxelles:

Azelio FULMINI

redazionebruxelles@piueuropei.eu

Stampa:

Tipografia "Ferrazza"

Lgo S. Caterina, 3 - 00034 Colliere

redazione@piueuropei.eu

www.piueuropei.eu

LA PAROLA CHIAVE

CATALOGNA

È la comunità autonoma della Spagna (si è definita «nazione» nel suo Statuto) geograficamente tra i Pirenei e il Mediterraneo, nel nord-est della penisola iberica. È grande quanto circa la Lombardia, la Liguria, la Val d'Aosta messe insieme. Gli abitanti sono quasi otto milioni. La città più importante (e capitale) è Barcellona.